Elementi per la verifica di sussidiarietà - Le iniziative legislative dell'UE in materia di sostegno dell'Unione per la migrazione, lo spazio Schengen e la sicurezza interna per il periodo 2028-2034

Dossier n° 114 -
23 settembre 2025

Tipo e numero atto	*Proposta di Regolamento COM(2025)540* *Proposta di Regolamento COM(2025)541* *Proposta di Regolamento COM(2025)542*
Data di adozione	*16 luglio 2025*
Base giuridica	*Articolo 78, par. 2 TFUE, articolo 79, par. 2 e par. 4 TFUE;* *Articolo 77, par. 2 TFUE, articolo 79, par. 2, lett. c) e d);* *Articolo 82, par. 1, articolo 84, articolo 87, par. 2 TFUE*
Settori di intervento	*Lotta contro la criminalità; criminalità informatica; sicurezza europea; terrorismo; criminalità organizzata; estremismo; scambio d'informazioni; integrazione dei migranti; controllo delle migrazioni; aiuto ai rifugiati; politica di cooperazione; controllo alla frontiera; diritto d'asilo; frontiere esterne dell'UE; accordo di Schengen; politica dell'UE in materia di visti*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*3 settembre 2025 – I Commissione "Affari costituzionali"*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*30 ottobre 2025*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

Finalità e oggetto

Le proposte di regolamento in esame, presentate dalla Commissione europea il 16 luglio 2025, sono volte in via generale a fissare, per il periodo dal **1° gennaio 2028** al **31 dicembre 2034**, gli **obiettivi** e il **finanziamento** del **sostegno dell'UE** per:

- l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della **politica comune in materia di immigrazione** (COM(2025)540);
- lo **spazio Schengen**, la **gestione europea integrata delle frontiere** e la **politica europea dei visti** (COM(2025)541);
- la **sicurezza interna** (COM(2025)542).

Obiettivo generale delle proposte è stabilire il **quadro giuridico specifico** per l'azione dell'UE nei tre macro-settori indicati, garantendo al tempo stesso una **gestione** ed **attuazione** del sostegno europeo più **flessibile** e **semplificata**.
Per ciascun settore di intervento, viene poi individuata una serie di **obiettivi specifici**, di seguito sinteticamente illustrati (si rinvia, sul punto, al paragrafo del presente dossier dedicato ai principali contenuti delle proposte).
In particolare, il sostegno in materia di **migrazione e asilo** mira a **rafforzare il sistema europeo comune di asilo** e promuovere **rimpatri efficaci** e **sicuri**, contrastando la migrazione irregolare e i traffici illeciti connessi nonché rafforzare e sviluppare la **migrazione legale** in linea con le esigenze degli Stati membri, sostenendo l'**integrazione** dei cittadini di paesi terzi. Infine, punta a realizzare un **approccio globale** e **integrato** alla gestione della migrazione, sia **interna** che **esterna**.
Il sostegno per lo spazio Schengen, oggetto della **seconda proposta**, è invece volto a rafforzare il **quadro Schengen**, potenziandone governance, integrità e sicurezza e a sostenere una **gestione europea integrata delle frontiere**, anche attraverso **tecnologie e metodi nuovi**, per facilitare gli attraversamenti legittimi e contrastare migrazione irregolare e criminalità transfrontaliera. Il sostegno in questo settore è inoltre volto a promuovere un'**applicazione armonizzata della politica dei visti**, agevolando il rilascio tempestivo e i viaggi legittimi.
Infine, nell'ambito della **terza iniziativa** il sostegno dell'UE è finalizzato a **potenziare** le capacità dell'UE e degli Stati membri in relazione alla **prevenzione** e alla **lotta** contro la **criminalità organizzata** e le **forme gravi di criminalità**, online e offline, e le **minacce ibride**, anche attraverso **metodi innovativi** e **nuove tecnologie** nel settore della sicurezza interna. Tra gli obiettivi si include anche il rafforzamento della **resilienza** dei soggetti critici di fronte ad **atti ostili** e il miglioramento dello **scambio di informazioni** tra le autorità competenti degli Stati membri e gli organi e organismi dell'Unione pertinenti. Il sostegno dell'UE nel settore della sicurezza interna punta altresì a migliorare la **cooperazione operativa nell'attività di contrasto** tra le autorità competenti.
Quanto alle **misure proposte**, in estrema sintesi la Commissione **prospetta** la messa a disposizione di una **dotazione finanziaria indicativa** per ciascun settore coinvolto e, per il conseguimento degli obiettivi della prima e della seconda proposta, il riconoscimento a favore degli Stati membri di **ulteriori risorse** rispettivamente per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, il trasferimento di beneficiari o richiedenti protezione internazionale nonché per le spese di funzionamento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

Si ricorda che l'autorizzazione di viaggio ETIAS è un **requisito di ingresso** per i **cittadini esenti da visto** che viaggiano in uno dei 30 paesi europei indicati al seguente link. L'autorizzazione è collegata al passaporto del viaggiatore. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina web dedicata.

Affari interni e migrazione nel prossimo QFP 2028-2034

Le tre iniziative in esame si iscrivono nell'ambito della proposta complessiva per il prossimo **quadro finanziario pluriennale** (QFP) dell'UE per il periodo 2028-2034, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025, che prevede, per i complessivi sette anni, un **bilancio** pari a circa **1.984,8** miliardi di euro a **prezzi correnti** (ossia che tengono conto dell'inflazione), destinato a rafforzare la sovranità, la competitività e la resilienza dell'Europa. La proposta punta a **modernizzare** il modo in cui l'UE investe, ad **allineare le priorità nazionali** ed **europee** in modo più strategico e a consentire all'UE di far fronte alle **crescenti sfide globali e interne** (per una panoramica sulla proposta di QFP 2028-34 si rinvia alla pagina web della Commissione europea).

In particolare, la Commissione propone che vengano destinati **81 miliardi di euro** ai settori interessati dalle tre proposte in oggetto, **triplicando**, secondo quanto affermato dalla Commissione medesima, il finanziamento rispetto al periodo di bilancio corrente 2021-2027.

Il grafico (fonte: Commissione europea) mostra la distribuzione degli 81 miliardi di euro a prezzi correnti che l'UE propone di destinare agli affari interni. Le principali voci di spesa riguardano gli strumenti tematici per gli affari interni (25,2 mld), frontiere (15,4 mld), sicurezza interna (6,8 mld) e migrazione (12 mld).

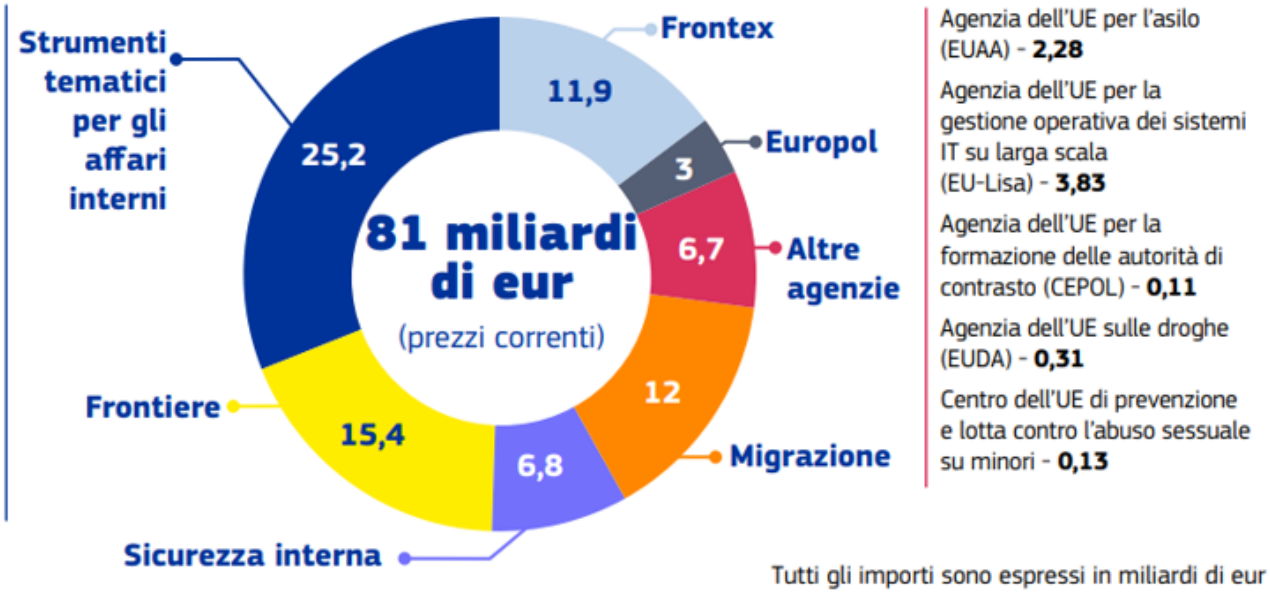

Merita ricordare che, con riguardo al QFP 2028-2034, il **governo italiano** ha espresso la propria **posizione preliminare** evidenziando, con riferimento al settore della migrazione, la necessità di un aumento dei **finanziamenti** al fine di dare **piena attuazione al Patto migrazione e asilo** e adottare **stanziamenti** basati su **indicatori oggettivi** che possano tuttavia essere rivisti a posteriori in caso di flussi aumentati. Ha invece espresso cautela in merito all'**adozione di meccanismi condizionali** legati ai fondi per la migrazione.
Inoltre, la **relazione tecnica** del Governo relativa alla proposta di regolamento sul nuovo QFP, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, ha valutato positivamente sia lo stanziamento di fondi consistenti per la **dimensione esterna** della migrazione, sia il mantenimento dei **fondi per le emergenze** e la **prevenzione dei rischi** (es.: Meccanismo di Crisi, Catalyst Europe) al di fuori e in aggiunta ("sopra i massimali") alle dotazioni di bilancio.

Le tre proposte di regolamento, come specificato dalla Commissione nelle rispettive relazioni illustrative, si integrano anche con la proposta di regolamento che istituisce il **Fondo europeo per la coesione** economica, sociale e territoriale, l'**agricoltura** e lo sviluppo rurale, la **pesca** e la politica marittima, la prosperità e la **sicurezza** (COM(2025)565).

Con una dotazione di 865 miliardi di euro il Fondo sarà attuato, nella proposta della Commissione, tramite i nuovi **piani di partenariato nazionali e regionali** che hanno l'obiettivo di inserire i fondi dell'UE attuati dagli Stati membri e dalle regioni in un processo di pianificazione mirato e coerente, pienamente in linea con le priorità comuni dell'Unione. Un **minimo di 34,2 miliardi** (2,9 miliardi dei quali preassegnati all'Italia) deve destinarsi alla gestione delle **migrazioni** e delle **frontiere**.

Contesto e coerenza delle proposte con il quadro giuridico vigente

La relazione illustrativa della **prima proposta** sottolinea, richiamando gli orientamenti politici della Commissione europea 2024-2029, che la **migrazione** va affrontata mediante una **soluzione europea**.

In particolare, il **Patto sulla migrazione e l'asilo**, adottato nel maggio 2024, punta a realizzare un **approccio globale** in materia di **asilo**, **migrazione** e **gestione delle frontiere**, anche per quanto riguarda la **dimensione esterna**, ed istituisce un sistema governato dal **principio di solidarietà** e di **equa ripartizione** della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Prevede, inoltre, l'**elaborazione di piani nazionali** basati sul piano di attuazione comune della Commissione, il che implica, come precisato nella relazione illustrativa, la disponibilità di **notevoli risorse finanziarie** affinché gli Stati membri attuino le riforme necessarie per garantire l'**efficienza dei sistemi nazionali**.

La Commissione specifica che la proposta si basa sul regolamento (UE) 2021/1147, che istituisce il **Fondo Asilo, migrazione e integrazione**, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Sono attualmente all'esame delle istituzioni dell'UE **tre proposte legislative** relative al settore dell'**immigrazione**. Si tratta, in particolare, della proposta di regolamento, presentata dalla Commissione l'11 marzo 2025, volta a rendere le **procedure di rimpatrio** più rapide, **semplici** ed **efficaci**, mediante la creazione di un **sistema comune europeo di rimpatrio** di cittadini di paesi terzi presenti illegalmente sul territorio dell'UE (per approfondimenti si rinvia al dossier predisposto dal Servizio per i rapporti con l'UE). Le altre due proposte di regolamento riguardano l'applicazione dei concetti di "**paese terzo di origine sicuro**" e di "**paese terzo sicuro**" (per approfondimenti si rinvia al dossier predisposto dal Servizio per i rapporti con l'UE).

Le tre proposte sono state esaminate, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione "Politiche dell'UE", che ha approvato, rispettivamente l'11 giugno e il 23 luglio 2025, documenti recanti una **valutazione conforme**.

In relazione al settore di intervento della **seconda proposta**, gli orientamenti politici prefigurano, tra l'altro, la necessità di garantire uno **spazio Schengen completo** e **pienamente funzionante** senza controlli alle frontiere interne, riconoscendo priorità alla **sicurezza**, alla **gestione** della **migrazione** e all'**efficienza**. Secondo la relazione illustrativa, considerati i quasi **600 milioni** di **attraversamenti** registrati solo nel **2023**, è necessario effettuare le **verifiche in modo rapido ed efficiente**, con l'ausilio di **sistemi informatici**.

La Commissione sottolinea che la seconda proposta si basa sul regolamento (UE) 2021/1148, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo **Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**.

La **gestione europea integrata delle frontiere** è preordinata a garantire la **coerenza di settori strategici interconnessi**, tra cui frontiere, rimpatri e sorveglianza, nonché il lavoro di agenzie dell'Ue come Frontex (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e autorità nazionali competenti per la gestione delle frontiere esterne dell'UE.

Sulla **politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere**, ossia il quadro comune che disciplina le **attività degli agenti della guardia di frontiera e costiera europea**, inviati dalle autorità nazionali degli Stati membri e da Frontex, si rinvia per approfondimenti al dossier predisposto dal Servizio RUE. Per ulteriore approfondimento su base giuridica e risultati conseguiti in materia di gestione delle frontiere esterne si rinvia alla note tematiche del Parlamento europeo alla seguente pagina web.

Per quanto concerne le sfide legate alla sicurezza interna, gli orientamenti politici ribadiscono l'impegno a realizzare un'**Europa più sicura**.

Merita ricordare che lo scorso aprile 2025 è stata presentata la **strategia ProtectEU**, che fornisce un **quadro globale** per rafforzare la **sicurezza interna**, che dovrà essere sostenuto da **azioni concrete** contro le **minacce ibride**, le potenziali **perturbazioni delle infrastrutture critiche** (come gli interconnettori dell'energia o i cavi di comunicazione transfrontalieri) e delle **catene di approvvigionamento**, le reti della

criminalità organizzata, le **minacce terroristiche**, l'**estremismo** e la **radicalizzazione**, nonché gli **attacchi informatici** e la manipolazione delle informazioni da parte di attori stranieri.

La terza proposta si basa sul regolamento (UE) 2021/1149, che istituisce il **Fondo di Sicurezza interna**.

Coerenza delle proposte con le disposizioni vigenti

La Commissione ritiene le proposte **coerenti** con le disposizioni vigenti in ciascun settore e sottolinea in particolare la **complementarietà** delle proposte sul sostegno alla migrazione e alla sicurezza interna con l'iniziativa volta ad istituire il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza (vd. supra).

Coerenza delle proposte con le altre normative dell'UE

La Commissione specifica che per tutte le tre proposte di regolamento è garantita la **complementarità** con le pertinenti **politiche interne** dell'UE (quali migrazione, gestione delle frontiere e giustizia).
La Commissione precisa altresì che sarà garantita la coerenza anche con le **politiche esterne** dell'UE a sostegno dei **paesi terzi**, anche mediante la proposta di regolamento volta a istituire l'**Europa Globale**, che promuove il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'UE, anche mediante **partenariati** reciprocamente vantaggiosi con i paesi partner e contribuendo al contempo allo **sviluppo sostenibile** degli stessi e agli **interessi strategici** dell'UE.
La proposta di regolamento volta ad istituire lo strumento "Europa Globale" è stata presentata contestualmente alle proposte esaminate e al momento della pubblicazione del presente dossier è disponibile solo in lingua inglese.
Infine, secondo la Commissione la prima proposta è coerente con la comunicazione relativa all'"**Unione delle competenze**" che include misure per attrarre **talenti** e sostenere **innovazione** e **competitività**.

La motivazione delle proposte

Nelle relazioni illustrative delle tre proposte di regolamento la Commissione europea **espone** in dettaglio le **motivazioni** alla base di ciascuna iniziativa.
Per quanto riguarda la **prima proposta**, la Commissione ritiene necessaria la messa a disposizione di fondi dell'UE adeguati per consentire agli Stati membri di adottare le riforme interne necessarie a garantire il funzionamento del Patto sulla migrazione e l'asilo.
Inoltre, la Commissione sottolinea che saranno necessari **cospicui investimenti a medio e lungo termine** per realizzare in diversi Stati membri **sistemi integrati di gestione dei casi**, che combinano asilo, accoglienza e rimpatrio, e per attuare l'**agenda per la digitalizzazione**.
Infine, la Commissione ritiene necessario sostenere gli Stati membri a fronte delle **esigenze significative** generate dal nuovo Patto in termini di **personale** nonché **nuovi obblighi in materia di accoglienza**.
Per quanto concerne la **seconda proposta**, secondo la Commissione il sostegno dell'UE agli Stati membri si rende necessario per:

- garantire lo **sviluppo**, il **funzionamento sicuro** e la **manutenzione di sistemi informatici** su larga scala a norma del diritto dell'UE nel settore della gestione delle frontiere, anche mediante azioni volte a migliorare la **qualità dei dati** e la **fornitura di informazioni**.
- stabilire le **competenze** e la **capacità operative necessarie** per attuare gli elementi pertinenti del Patto sulla migrazione e l'asilo, segnatamente il regolamento (UE) 2024/1356 ("regolamento sugli accertamenti"), che contribuisce a una gestione efficiente delle frontiere;

- consentire agli Stati membri di operare in **stretta collaborazione** con le pertinenti agenzie dell'UE e, in particolare, con **Frontex** ed **EU-LISA**, che dovrebbero fornire le competenze tecniche e i mezzi tecnologici necessari per la sorveglianza e la conoscenza situazionale.

Frontex affianca i Paesi dell'UE e Schengen in tutti gli aspetti relativi alla gestione delle frontiere, attraverso il sostegno sul campo e il contrasto alla criminalità transfrontaliera, la sorveglianza aerea e la raccolta di informazioni, coadiuvando tra l'altro le procedure di rimpatrio.

EU-LISA è invece l'Agenzia dell'UE per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia responsabile della **gestione** dei **sistemi informatici integrati su larga scala** che garantiscono la sicurezza interna e la gestione delle frontiere nei paesi Schengen, lo **scambio dei dati** relativi ai visti tra i paesi Schengen, nonché l'individuazione del paese UE responsabile dell'**esame** di una determinata **domanda di asilo**.

- migliorare l'**efficienza del trattamento dei visti**, anche per quanto riguarda la sua digitalizzazione, e a prevenire gli **utilizzi abusivi** del regime dei visti dell'UE, nonché migliorare la copertura dei **servizi consolari** in tutto il mondo e del servizio fornito ai richiedenti.

La **terza proposta** risponde, invece, alla necessità di consentire agli Stati membri di ricevere un **sostegno adeguato**, nell'ambito di un **quadro di finanziamento coerente ma flessibile**, e di privilegiare **misure** volte a rafforzare il **coordinamento** e la **cooperazione** tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, data la loro rilevanza nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia. Anche la cooperazione con le agenzie e gli organi dell'UE, in particolare per quanto riguarda lo **scambio di informazioni**, è essenziale per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene **necessario** un intervento normativo a livello UE.

Valutazione di impatto

La Commissione riporta che le informazioni sulla **valutazione di impatto** sono fornite nella corrispondente sezione contenuta nella relazione alla già citata proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europea non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, in documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che l'assenza della valutazione di impatto pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver coinvolto attivamente i portatori di interessi nel processo relativo alle proposte esaminate, anche mediante attività di consultazione pubblica, e rinvia al capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento suindicata.

Principali contenuti delle proposte

Le tre proposte legislative in esame presentano contenuto e struttura analoghi.

In particolare, la prima consta complessivamente di **11 articoli**, la seconda di **10 articoli** e la terza di **6**.

In tutte e tre le proposte, l'**articolo 1** definisce l'**ambito di applicazione** del sostegno dell'UE per l'intero periodo di riferimento (2028–2034), mentre l'**articolo 2** reca le **definizioni essenziali**, funzionali alla corretta interpretazione e attuazione dei rispettivi regolamenti.

L'**articolo 3** individua in ogni proposta gli **obiettivi specifici** perseguiti da ciascuno strumento.

In particolare, la prima proposta mira in particolare a:

- rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del **sistema europeo comune di asilo**;
- favorire **rimpatri** e **riammissioni efficaci**, **sicuri** e **dignitosi** e contribuire a combattere la **migrazione irregolare** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;
- rafforzare e sviluppare la **migrazione legale** verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, nonché promuovere un'efficace integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;
- garantire la **solidarietà** e l'**equa ripartizione** delle responsabilità tra gli Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica, **metodi innovativi** e **nuove tecnologie**, e contribuire a un **approccio globale** per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo.

La **seconda proposta** è volta specificamente a:

- sostenere l'**attuazione**, l'**applicazione** e lo **sviluppo** efficaci del **quadro Schengen** e rafforzarne la governance, l'integrità e la sicurezza;
- sostenere un'**efficace gestione europea integrata** delle frontiere, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea, anche tramite **metodi nuovi** e **nuove tecnologie**, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;
- sostenere la **politica comune dei visti** per garantire un **approccio armonizzato** nel rilascio tempestivo dei visti e facilitare i viaggi legittimi.

Infine, la **terza iniziativa** si propone di:

- **potenziare** le capacità dell'UE e degli Stati membri in relazione alla **prevenzione** e alla **lotta** contro la **criminalità organizzata** e le **forme gravi di criminalità**, online e offline, e le **minacce ibride**, anche attraverso **metodi innovativi** e **nuove tecnologie** nel settore della sicurezza interna;
- promuovere le capacità degli Stati membri rafforzando la **resilienza** dei soggetti critici di fronte ad **atti ostili** e gestendo gli **incidenti**, i **rischi** e le **crisi** in materia di sicurezza, anche mediante **sistemi di comunicazione critica interoperabili**;
- migliorare e agevolare lo **scambio di informazioni** tra le autorità competenti degli Stati membri e gli organi e organismi dell'Unione pertinenti;
- migliorare e intensificare la **cooperazione operativa nell'attività di contrasto**, comprese le operazioni congiunte, tra le autorità competenti in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità.

L'**articolo 4** di ciascuna proposta contiene le disposizioni sul **finanziamento**, con la previsione delle rispettive dotazioni finanziarie a prezzi correnti:

- circa **11,98 miliardi** di euro per l'**asilo**, la **migrazione** e l'integrazione;
- circa **15,40 miliardi** di euro per lo **spazio Schengen**, la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- circa **6,84 miliardi** di euro per la **sicurezza interna**.

Ciascuna proposta contiene inoltre ulteriori disposizioni relative allo specifico settore di intervento, di seguito sinteticamente riportate.

La **prima proposta** contiene disposizioni relative al trattamento di bilancio delle risorse per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria (**articolo 5**), nonché per il **trasferimento** di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale (**articolo 6**) e ai contributi finanziari degli Stati membri ai fini della riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE)2024/1351 (**articolo 9**). L'**articolo 7** definisce le condizioni necessarie che i paesi terzi devono soddisfare per essere associati al sostegno dell'UE, mentre l'**articolo 8** riguarda il finanziamento della rete europea sulle migrazioni (REM) istituita con decisione 2008/381/CE. L'**articolo 10** contiene **disposizioni transitorie**.

Per quanto concerne la **seconda proposta**, l'**articolo 5** fissa disposizioni per i **paesi associati Schengen** e l'**articolo 6** disposizioni per l'**attuazione** del **regime di transito speciale** in **Lituania**.

L'**articolo 7** contiene norme per il **trattamento di bilancio** delle risorse per le **spese di funzionamento** del **sistema europeo di informazione** e **autorizzazione ai viaggi** a norma del regolamento (UE) 2018/1240, e all'**articolo 8** le norme per il trattamento di bilancio dei contributi finanziari degli Stati membri

ai fini della **riserva annuale di solidarietà** (istituita dal citato regolamento (UE) 2024/1351). L'**articolo 9** contiene **disposizioni transitorie**.

Nell'ambito della **terza proposta**, l'articolo 5 contiene le **disposizioni transitorie**.

La **data di entrata in vigore** dei regolamenti proposti è individuata nel **1° gennaio 2028**.

Base giuridica

La **base giuridica** posta a fondamento della prima proposta è costituita dalle seguenti disposizioni:

- l'**articolo 78, par. 2 TFUE** che consente all'UE l'adozione di misure relative al **sistema europeo comune di asilo**, che includa tra l'altro uno **status uniforme** in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi valido in tutta l'UE e **procedure comuni** per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
- l'**articolo 79, par. 2 TFUE** che, al fine di sviluppare una **politica comune dell'immigrazione**, consente al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione secondo procedura legislativa ordinaria di misure riguardanti i seguenti settori: a) **condizioni di ingresso e soggiorno** e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b) **definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti** in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; c) **immigrazione clandestina** e **soggiorno irregolare**, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; d) **lotta contro la tratta degli esseri umani**, in particolare donne e minori;
- l'**articolo 79, par. 4 TFUE** che consente al Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di stabilire misure volte a **incentivare** e **sostenere** l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'**integrazione dei cittadini di paesi terzi** regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

La **base giuridica** della **seconda proposta** è costituita dalle seguenti disposizioni:

- l'**articolo 77, par. 2 TFUE** che, al fine di sviluppare una politica volta tra l'altro ad instaurare progressivamente un **sistema integrato di gestione delle frontiere esterne** l'adozione a livello dell'UE di misure riguardanti: a) la **politica comune dei visti**; b) i **controlli** alle frontiere esterne; c) le condizioni di libera circolazione dei cittadini di paesi terzi nell'UE per un breve periodo; d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne; e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
- l'**articolo 79 par. 2, lett. c) e d) TFUE**, che consentono Parlamento europeo e il Consiglio di adottare, secondo procedura legislativa ordinaria, misure in materia di **immigrazione clandestina** e **soggiorno irregolare**, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare e **lotta contro la tratta degli esseri umani**, in particolare donne e minori.

La Commissione ricorda che l'applicazione alla **Danimarca** e all'**Irlanda** delle prime due proposte è soggetta alle disposizioni speciali di cui al Protocollo n. 21 e al Protocollo n. 22 allegati ai Trattati, essendo la prima fondata sulla base della parte terza, titolo V, TFUE (dedicata allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e la seconda sviluppo dell'acquis di Schengen.

In particolare, secondo le norme richiamate la **Danimarca** e l'**Irlanda** non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte nell'ambito dello **spazio di libertà, sicurezza e giustizia**, che non sono pertanto né vincolanti né applicabili.

A norma dell'art. 4 del Protocollo n. 22, la **Danimarca** decide se recepire misure volte a sviluppare l'acquis di Schengen ed essere vincolata da tali misure; a norma dell'art. 4 del Protocollo n. 19 l'**Irlanda**

può, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare alle disposizioni dell'acquis di Schengen.

La **terza iniziativa legislativa** è fondata sulle disposizioni seguenti.
L'articolo 82, par. 1 TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure in materia di: riconoscimento in tutta l'UE di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
Secondo l'articolo 84 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per **incentivare** e **sostenere** l'azione degli Stati membri nel campo della **prevenzione della criminalità**, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
L'articolo 87, par. 2 TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare, nell'ambito dello **sviluppo della cooperazione di polizia**, ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; b) il sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico; c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità** di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto i problemi da affrontare nelle tre macro-aree oggetto delle proposte (migrazione, controllo e gestione delle frontiere esterne e sicurezza interna) sono di **natura transfrontaliera** e **non** sono **limitate** a **singoli Stati membri** o a un sottoinsieme di Stati membri.
Dal punto di vista del **valore aggiunto**, la Commissione osserva che solo il sostegno dell'UE può promuovere un **approccio comune** tra gli Stati membri nell'attuazione dell'acquis e delle norme dell'UE nonché favorire la **collaborazione** e lo **scambio tempestivo** di **informazioni** tra gli Stati membri su questioni transnazionali.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che le tre proposte rispettino il **principio di proporzionalità**, limitandosi a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi specifici di ciascuna iniziativa legislativa (per approfondimenti si rinvia alla sezione del presente dossier intitolata "finalità e oggetto").
Quanto alla **scelta dell'atto giuridico**, la Commissione ritiene che il **regolamento** sia la forma giuridica appropriata per attuare le tre proposte, in quanto ciascuna di esse **integra** la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza. È opportuno pertanto che gli atti integrativi assumano la stessa forma dell'atto oggetto di integrazione.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Le proposte sono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della prima, seconda e terza proposta risulta avviato da parte dei parlamenti di Lituania, Lettonia, Svezia, Repubblica ceca (Senato) e

Germania (Bundesrat). L'esame della seconda e terza proposta è stato altresì avviato dalla Romania (Senato).

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.